

Alla cortese attenzione delle
AZIENDE ASSOCIATE

Milano, 17 ottobre 2024

CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 3/2024

OGGETTO: Welfare aziendale ed enti bilaterali. Uno spunto dal CCNL dei dirigenti del settore terziario

Gli associati di AIWA ci chiedono informazioni in merito alla vincolatività di disposizioni contrattuali (nazionali o territoriali) che obblighino l'adesione a uno o più enti bilaterali di settore per l'erogazione delle diverse forme di welfare aziendale disposte dagli stessi contratti collettivi.

1. Gli enti bilaterali

Gli enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale quali «sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro» (art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 276/2003).

Questo compito è adempiuto attraverso:

- la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata agli enti bilaterali dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (nazionali o territoriali).

La fonte primaria di istituzione degli enti bilaterali è perciò la contrattazione collettiva: per questo in dottrina è spesso osservato che questi rappresentano (o quantomeno possono rappresentare) il superamento della dimensione conflittuale e negoziale delle relazioni industriali mediante l'affermazione della cultura della partecipazione e della co-gestione.

Una parte delle iniziative contrattuali che hanno portato all'istituzione di enti bilaterali discende da una delega esplicita del legislatore, che ha voluto riconoscere il ruolo sussidiario di tali enti, di origine privata, nello svolgimento di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi generali. Già prima dell'approvazione della legge Biagi del 2003, per iniziativa congiunta della legge e della contrattazione, furono istituite particolari forme di organismi paritetici riconducibili alla definizione di "enti bilaterali".

Il riferimento è ai:

- fondi di previdenza complementare;
- fondi per l'assistenza sanitaria integrativa;
- fondi paritetici per la formazione continua;
- fondi per il sostegno al reddito.

Dal più compiuto e strutturato intervento del 2003 emerge chiaramente l'intuizione che l'ente bilaterale non debba fornire "solo" servizi, ma vere e proprie tutele, affidate a organismi volontari che intendono creare opportunità, non vincoli.

2. L'obbligatorietà dell'adesione agli enti bilaterali e la c.d. Circolare Sacconi del 2010

La materia della obbligatorietà dell'adesione agli enti bilaterali per l'accesso alle prestazioni non monetarie previste dal contratto collettivo di lavoro (nazionale o territoriale) è affrontata in un atto di prassi assai citato dalle amministrazioni pubbliche e dalle parti sociali: **la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 15 dicembre 2010 recante come oggetto "versamento contributi enti bilaterali" (c.d. Circolare Sacconi)**. Si riportano a seguire le principali risultanze, che permettono di rispondere alle domande poste dagli associati di AIWA.

Sollecitato dall'*Atto di indirizzo sulla bilateralità* del 30 giugno 2010 sottoscritto da Confartigianato, Cna, Clai e Cgil, Cisl e Uil, in cui le parti definirono, a livello nazionale, un compiuto sistema di contribuzione alla bilateralità artigiana, definendola come vera e propria retribuzione integrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali valutò opportuno affrontare l'evoluzione della bilateralità mediante la citata circolare, in seguito non più messa in dubbio da atti legislativi o di prassi.

L'amministrazione, pur riconoscendo che la prestazione di "welfare" (genericamente intesa) prevista dal contratto collettivo (esempi: una forma di assistenza sanitaria integrativa, il trattamento di sostegno al reddito, la borsa di studio...) rappresenta un diritto contrattuale del lavoratore, ha chiarito che l'iscrizione all'ente bilaterale si configura come *una* (e non *la*) modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro, di modo che «ogni singolo lavoratore matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, un diritto contrattuale di natura retributiva». Diritto che, conseguentemente, può essere garantito dalla impresa anche attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dalla bilateralità, nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La chiave di lettura fornita dal Ministero sana il contrasto con i principi costituzionali che si verifica allorché si intende l'adesione alla bilateralità come obbligatoria. Il problema emerge in particolare nel rapporto con l'articolo 39 della Carta, che garantisce la libertà di associazione sindacale "positiva" e "negativa", ossia la possibilità di aderire, ma anche non aderire, ad alcuna associazione di emanazione sindacale (come l'ente bilaterale) senza che questo comporti discriminazioni, siano anch'esse positive o negative.

Allo stesso tempo, il meccanismo spiegato nella circolare del 2010, fissando un'alternativa al versamento della contribuzione diretta agli enti bilaterali e quindi riuscendo a garantire l'obbligatorietà della tutela (indipendentemente da come viene fornita) evita gli odiosi fenomeni di *dumping* contrattuale che incidono sulle tutele dei lavoratori e che erano al centro della preoccupazione del citato accordo degli artigiani.

In sintesi: se il contratto collettivo riconosce una determinata prestazione offerta dalla bilateralità come diritto contrattuale del singolo lavoratore, il datore di lavoro può assolvere all'obbligo seguendo due strade alternative: (1) aderendo al sistema bilaterale oppure (2) garantendo direttamente prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'ente bilaterale (e/o in alcuni casi riconoscendo un corrispettivo in denaro in sostituzione del contributo versato all'ente, se disposto in questo senso dal contratto collettivo).

3. A riguardo dei CCNL che dispongono l'obbligatoria adesione all'ente bilaterale o l'obbligatoria fruizione di un suo servizio

Il CFMT (Centro Formazione Management del Terziario), ente bilaterale di riferimento di diversi sistemi di relazioni industriali per i dirigenti del settore terziario, ha sviluppato la "Piattaforma Welfare Dirigenti Terziario" sulla base di

quanto previsto dagli accordi di rinnovo contrattuale sottoscritti nel corso del 2023 tra Manageritalia e, rispettivamente, Confcommercio, Confetra, Assologistica, Federalberghi, AICA e Federagenti.

Tali CCNL hanno previsto, con riferimento agli anni 2024 e 2025, il riconoscimento di un credito welfare (che varia nei diversi contratti da 1.000 a 1.500 euro) a favore dei dirigenti che rientrano nel loro ambito di applicazione, stabilendone l'utilizzo attraverso la "piattaforma welfare" costruita da CFMT e operativa dal 15 gennaio 2024.

Il credito welfare può essere utilizzato attraverso la piattaforma per:

- effettuare versamenti aggiuntivi alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri);
- usufruire di pacchetti di prevenzione sanitaria per i familiari (Fasdac);
- aderire a un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
- partecipare a piani formativi professionali ed extra professionali costruiti dal CFMT, fruibili dai dirigenti e dai propri familiari.

La formulazione dei CCNL rispetto all'utilizzo del credito welfare attraverso la piattaforma welfare CFMT ha generato in alcune aziende del settore terziario, nonché tra diversi operatori del welfare aziendale, dubbi circa le modalità attraverso le quali adempiere all'obbligo contrattuale.

Per quanto argomentato nei punti precedenti, se non si può ritenere obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale dei datori di lavoro che applicano i CCNL menzionati, conseguentemente non si può considerare vincolante l'utilizzo della piattaforma welfare costruita dallo stesso ente per utilizzare il credito welfare riconosciuto ai dirigenti. Peraltro, un datore di lavoro potrebbe aderire all'ente, ma non utilizzarne la piattaforma.

Guardando ad altri settori contrattuali ed analizzando singole situazioni sottoposti dai soci di AIWA, si osserva che casi simili di "suggerimento" dell'utilizzo esclusivo della piattaforma gestita dall'ente bilaterale di settore per l'utilizzo del credito welfare e/o l'erogazione di prestazioni o servizi si differenziano dal caso appena descritto a riguardo della esplicitata obbligatorietà.

È possibile citare il caso del CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (firmato da Federmeccanica, Assistal e Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm UIL) con riferimento a Metasalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Benché l'indicazione generale sia che tutti i lavoratori in forza siano iscritti al fondo, è esplicitamente prevista una deroga relativa alle forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro.

Per queste è stabilito che la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo dipendente non possa essere inferiore all'importo del contributo previsto per il fondo Métasalute.

Coerente anche il riferimento al CCNL dei Servizi Ausiliari Integrati (siglato da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario/CISAL) promuove l'utilizzo del credito welfare attraverso la piattaforma elettronica individuata e convenzionata con En.Bi.C. (l'ente bilaterale a cui quel CCNL fa riferimento). Lo stesso CCNL prevede la possibilità di utilizzare una diversa piattaforma individuata dal contratto di secondo livello o dal regolamento aziendale che disciplinano l'erogazione del credito welfare.

In questa direzione, esplicitiva anche la lettura del CCNL - Area meccanica – per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali (sottoscritto da Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI con Fiom Cgil, Fim CISL e Uilm UIL). E' scritto nell'articolo 11, commi 2, 3 e 4, che «le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori (...). Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità».

Le soluzioni contrattuali riportate paiono discendere dalla consapevolezza dell'interpretazione della circolare Sacconi: benché da un lato le parti firmatarie i CCNL promuovano senza equivoci l'utilizzo della piattaforma sviluppata da un ente bilaterale del settore, le stesse parti considerano perseguibili anche soluzioni diverse.

4. Prospettive future

La citata circolare Sacconi ha inteso incoraggiare l'attività degli enti bilaterali inserendoli in argini interpretativi coerenti con l'art. 39 della Costituzione. Di conseguenza il principio enucleato nella circolare è generale e da ritenersi valido per qualsiasi situazione simile a quelle rappresentate: fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa individuati come "unici fornitori", provider nazionale obbligatorio (come ipotizzato dai sindacati del settore

metalmecanico nella piattaforma di rinnovo del contratto), servizi di welfare offerti soltanto da enti bilaterali territoriali. Per quanto l'adesione al fornitore bilaterale possa essere economicamente più vantaggiosa della fornitura alternativa (come solitamente avviene), questa seconda scelta non può essere impedita.

IL PRESIDENTE di AIWA
F.to Emmanuele Massagli

